



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 07/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 novembre 2014, n. 2460

L. 9/12/1998, n. 431 - art. 11 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2013 - Individuazione dei Comuni.

La Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa, Programmi Comunali e IACP, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Politiche Abitative, riferisce quanto segue:

L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con il medesimo art. 11 e con Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/99, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/99, sono stati disciplinati il riparto, l'utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati l'ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo.

I fondi ministeriali assegnati annualmente alla Regione Puglia a partire dal 1999, unitamente alla quota di cofinanziamento regionale e comunale, sono di seguito riepilogati:

Della somma di € 21.523.288,68 complessivamente a disposizione per i contributi sui canoni di locazione 2013, si propone di ripartire con il presente provvedimento la somma di € 15.523.288,68 e di accantonare la restante somma di € 6.000.000,00 per la concessione di contributi per premialità, da quantificare con successivo provvedimento di Giunta Regionale.

Analogamente alle procedure seguite negli anni precedenti, è stata predisposta una tabella, allegato A), parte integrante del presente provvedimento, che riporta il fabbisogno finanziario di ciascun Comune per l'anno 2012 e la percentuale di incidenza dello stesso sull'intero fabbisogno regionale. Il contributo da attribuire ad ogni Comune è pari all'importo ottenuto dalla applicazione della stessa percentuale al totale delle somme da ripartire, pari a € 15.523.288,68.

Il contributo spettante ai Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87/2003, che non hanno cofinanziato l'intervento a sostegno dei canoni di locazione per il 2012, in ottemperanza al disposto della deliberazione di G.R. n. 2199 del 26/11/2013 di localizzazione fondi anno 2012, è decurtato del 10%. La somma riveniente da detta decurtazione, pari a € 94.610,83, sarà successivamente ripartita, in aggiunta alla somma di € 6.000.000,00 accantonata per premialità, tra i Comuni che cofinanzieranno l'intervento in misura pari almeno al 20% dell'importo loro attribuito con il presente provvedimento.

Il contributo da concedere ai Comuni per premialità sarà quantificato calcolando l'incidenza dell'importo di cofinanziamento messo a disposizione da ciascun Comune sul totale delle somme messe a disposizione da tutti i Comuni e applicando la stessa incidenza alla somma da ripartire di € 6.094.610,83

(€ 6.000.000,00 accantonati + € 94.610,83 rivenienti dalla penalità del 10%).

L'importo così ottenuto non dovrà comunque essere superiore al 20% del fabbisogno comunale per l'anno 2012, calcolato in base alla normativa, e dovrà essere contenuto nel 25% della somma complessiva di € 6.094.610,83.

I Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 che fruiranno del contributo di premialità potranno, secondo il disposto dei Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2014 e del 4 settembre 2014, ferme restando le finalità generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui all'art. 11 della legge n. 431/98, utilizzare una quota del contributo di premialità, nella misura massima del 50%, per la costituzione di agenzie per l'affitto di cui alla L.R. n. 22/2014, art. 2, comma 2, lett. s), istituti per la locazione o fondi di garanzia di cui alla L. n. 80/2014, art. 2, comma 1, lett. a), tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98.

I fondi preliminarmente assegnati ai Comuni con il presente provvedimento a sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2013 dovranno essere utilizzati attraverso bandi di concorso comunali da emanare secondo i criteri e requisiti minimi previsti dal D.M. del 7/6/99 - art. 1 e art. 2, comma 3 -, e gli indirizzi forniti con il presente provvedimento.

Sono escluse dal contributo

- le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale, definita nel bando comunale (per esempio: n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni di disagio sociale motivatamente individuate dal bando comunale);
- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2013:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2 - lett. c) della L.R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale.

I Comuni dovranno elaborare le graduatorie sulla base del reddito e quantificare il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.

Il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo;

- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello definito dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 14.000,00.

Per la determinazione del reddito 2013 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello CUD 2014, la Parte B - Dati fiscali; per il modello 730/3, il rigo 11; per il modello Unico 2014 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti.

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure

- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure

- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.

Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato (allegati B e C, parte integrante del presente provvedimento) su supporto elettronico in formato Excel, unitamente all'atto di approvazione della graduatoria e alla richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal Comune.

La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti il cofinanziamento comunale finalizzato all'ottenimento della premialità e inclusa l'attestazione di apertura di apposito capitolo di entrata in bilancio con l'iscrizione della somma prevista comprensiva della eventuale premialità regionale, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio del 10 febbraio 2015, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2013, in forma cartacea a Regione Puglia-Servizio Politiche Abitative- Via Gentile n. 52 - 70126-Bari o per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.orca@pec.rupar.puglia.it.

I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso.

Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento dei

contributi ai Comuni, nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e di quelle eventualmente attribuite per premialità, e nei limiti delle risultanze dei bandi comunali e della documentazione trasmessa.

Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere rendicontazione analitica a questo Servizio nei 60 giorni successivi.

Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale e potrebbero essere successivamente utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale. Allo stesso modo potrebbero essere utilizzate anche eventuali altre economie.

Il Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento è atto di programmazione dei fondi a disposizione per i contributi sui canoni di locazione per l'anno 2013 ammontanti complessivamente a € 21.523.288,68 di cui:

- € 3.261.644,34 derivanti da assegnazione statale - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/02/2014 - in bilancio di previsione 2014 al capitolo di entrata 2057400 e capitolo di spesa 411193;
- € 3.261.644,34 derivanti da assegnazione statale - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04/09/2014 - in bilancio di previsione 2014 al capitolo di entrata 2057400 e capitolo di spesa 411193;
- € 15.000.000,00 -fondi regionali di cofinanziamento, in bilancio di previsione 2014- capitolo di entrata 2057005, capitolo di spesa 411192.

Di detta somma di € 21.523.288,68, il presente provvedimento comporta una spesa di € 15.428.677,85, di cui € 15.000.000 sul capitolo 411192 e € 428.677,85 sul capitolo 411193.

La restante somma di € 6.094.610,83 sarà ripartita tra i Comuni aventi diritto al contributo per premialità con successiva deliberazione di Giunta Regionale.

All'impegno della somma di € 15.428.677,85 provvederà il Dirigente del Servizio Politiche Abitative entro l'anno 2014, compatibilmente con gli spazi finanziari del patto di stabilità.

All'impegno delle restanti somme il Dirigente del Servizio Politiche Abitative provvederà successivamente.

La liquidazione e il pagamento saranno disposti con atto dirigenziale del Dirigente del Servizio Politiche Abitative, a partire dall'anno 2015.

La Vice Presidente della G.R., Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 -comma IV- lett. a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta della Vice Presidente della G.R., Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di ripartire, della somma complessivamente a disposizione per i contributi sui canoni di locazione 2013, pari a € 21.523.288,68, la somma di € 15.523.288,68 e di accantonare la restante somma di € 6.000.000,00 per la concessione di contributi per premialità da ripartire con successivo provvedimento di Giunta Regionale;
- di decurtare del 10% il contributo spettante ai Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera CIPE n. 87/2003, che non hanno cofinanziato l'intervento a sostegno dei canoni di locazione per il 2012, in ottemperanza al disposto della deliberazione di G.R. n. 2199 del 26/11/2013 di localizzazione fondi anno 2012. La somma riveniente da detta decurtazione, pari a € 94.610,83, sarà ripartita con successivo provvedimento di Giunta Regionale in aggiunta alla somma di € 6.000.000,00, accantonata per premialità, tra i Comuni che cofinanzieranno l'intervento in misura pari almeno al 20% dell'importo loro attribuito con il presente provvedimento;
- di individuare i Comuni beneficiari dei fondi di cui all'art. 11 della L. n. 431/98 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per l'anno 2013, nei modi illustrati in narrativa, secondo i seguenti prospetti, che riportano le somme finanziarie preliminarmente assegnate, salvo le risultanze dei bandi di concorso, cui sono da aggiungere eventualmente le somme relative alla premialità.

Provincia di Bari

1 ACQUAVIVA 97.254,60

2 ADELFA 52.807,38

3 ALBEROBELLO 20.555,28

4 ALTAMURA 270.931,74

5 BARI 2.082.777,71

6 BINETTO 4.765,14

7 BITETTO 77.076,40

8 BITONTO 457.055,53

9 BITRITTO 99.500,06

10 CAPURSO 157.274,32

11 CASAMASSIMA 83.954,61

12 CASSANO 42.090,40

13 CASTELLANA 31.017,77

14 CELLAMARE 19.003,99

15 CONVERSANO 108.840,07

16 CORATO 156.422,62

17 GIOIA DEL COLLE 72.057,19

18 GIOVINAZZO 138.836,79

19 GRAVINA 206.876,28

20 GRUMO 44.186,80

21 LOCOROTONDO 21.329,94

22 MODUGNO 313.140,06

23 MOLA DI BARI 214.006,17

24 MOLFETTA 770.342,11

25 MONOPOLI 313.228,46

26 NOCI 46.134,82

27 NOICATTARO 33.205,77

28 PALO DEL COLLE 144.395,22

29 POGGIORSINI 642,00

30 POLIGNANO 44.193,64

31 PUTIGNANO 52.082,39

32 RUTIGLIANO 60.082,39

33 RUVO DI PUGLIA 105.390,39

34 SAMMICHELE 14.026,54

35 SANNICANDRO 24.076,51

36 SANTERAMO 107.248,55

37 TERLIZZI 162.592,44

38 TORITTO 19.124,45

39 TRIGGIANO 267.594,33

40 TURI 29.581,67

41 VALENZANO 159.011,55

Provincia Barletta Andria Trani

1 ANDRIA 475.571,24

2 BARLETTA 990.312,22

3 BISCEGLIE 398.038,92

4 CANOSA 81.663,04

5 MARGHERITA DI S. 40.037,03

6 MINERVINO 10.774,04

7 SAN FERDINANDO DI P. 39.966,87

8 SPINAZZOLA 4.376,80

9 TRANI 755.530,10

10 TRINITAPOLI 53.145,56

Provincia Brindisi

1 BRINDISI 357.080,92

2 CAROVIGNO 23.993,46

3 CEGLIE MESSAPICA 29.444,41

4 CELLINO SAN MARCO 2.454,66

5 CISTERNINO 3.486,09

6 ERCHIE 1.442,81

7 FASANO 103.405,59

8 FRANCAVILLA FONTANA 117.106,10

9 LATIANO 22.964,44

10 MESAGNE 56.662,68

11 ORIA 10.762,48

12 OSTUNI 121.959,08

13 SAN DONACI 4.116,64

14 SAN MICHELE S. 7.646,23

15 SAN PANCRAZIO S. 5.186,08

16 SAN PIETRO V. 47.016,45

17 SAN VITO DEI N. 52.839,91

18 TORCHIAROLO 10.571,31

19 TORRE S. SUSANNA 4.937,81

20 VILLA CASTELLI 2.811,27

Provincia di Foggia

1 APRICENA 8.513,36

2 ASCOLI SATRIANO 5.849,22

3 BICCARI 402,22

4 BOVINO 1.354,09

5 CARAPELLE 8.260,42

6 CARLANTINO 469,38

7 CARPINO 398,17

8 CASTELLUCCIO DEI SAURI 1.502,16

9 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 545,13

10 CELENZA VALFORTORE 317,60

11 CERIGNOLA 151.921,50

12 CHIEUTI 1.721,87

13 FOGGIA 622.330,86

14 ISCHITELLA 5.146,27

15 LESINA 4.402,82

16 LUCERA 91.451,67

17 MANFREDONIA 365.584,05

18 MATTINATA 20.182,33

19 MONTE SANT'ANGELO 23.073,63

20 ORDONA 9.069,57

21 ORTA NOVA 56.611,26

22 PESCHICI 7.550,99

23 PIETRA MONTECORVINO 797,85

24 RIGNANO GARGANICO 2.663,07

25 RODI GARGANICO 37.577,92

26 SAN GIOVANNI ROTONDO 67.431,14

27 SAN MARCO IN LAMIS 44.425,62

28 SANNICANDRO GARGANICO 26.167,11

29 SAN PAOLO DI CIVITATE 7.308,81

30 SAN SEVERO 174.895,82

31 SERRACAPRIOLA 1.382,08

32 STORNARA 6.821,06

33 STORNARELLA 3.361,79

34 TORREMAGGIORE 34.280,52

35 TROIA 9.896,13

36 VICO DEL GARGANO 14.954,16

37 VIESTE 61.917,49

38 ZAPPONETA 1.078,96

Provincia di Lecce

1 ACQUARICA 6.508,30

2 ALESSANO 4.930,91

3 ALEZIO 13.722,83

4 ALLISTE 1.387,07

5 ARADEO 3.004,00

6 ARNESANO 9.305,83

7 BAGNOLO DEL SALENTO 634,80

8 CALIMERA 3.817,25

9 CAMPI SALENTINA 16.675,58

10 CAPRARICA 443,55

11 CARMIANO 16.303,06

12 CARPIGNANO SAL. 5.462,19

13 CASTRI DI LECCE 1.150,06

14 CASTRIGNANO DEI GRECI 3.341,31

15 CAVALLINO 25.294,27

16 COLLEPASSO 2.628,21

17 COPERTINO 7.683,54

18 CORIGLIANO 3.400,76

19 CORSANO 3.936,72

20 CURSI 1.950,70

21 CUTROFIANO 4.005,74

22 GALATINA	14.320,60
23 GALATONE	26.304,23
24 GALLIPOLI	148.432,08
25 GIURDIGNANO	659,94
26 GUAGNANO	1.456,45
27 LECCE	240.723,37
28 LEQUILE	39.985,99
29 LEVERANO	18.676,91
30 LIZZANELLO	16.291,51
31 MAGLIE	13.824,72
32 MARTANO	6.506,49
33 MATINO	4.612,78
34 MELENDUGNO	9.067,07
35 MELISSANO	3.244,22
36 MELPIGNANO	3.448,63
37 MIGGIANO	964,14
38 MONTERONI	22.164,27
39 MONTESANO	269,87
40 MORCIANO DI LEUCA	534,40
41 MURO LECCESE	3.076,11
42 NARDO'	25.687,13
43 NEVIANO	3.508,62
44 NOVOLI	20.188,88
45 OTRANTO	16.230,92

46 PALMARIGGI 570,24

47 PARABITA 4.870,35

48 POGGIARDO 5.096,80

49 PORTO CESAREO 5.946,48

50 PRESICCE 3.682,65

51 RACALE 4.946,27

52 RUFFANO 9.867,07

53 SALICE SALENTINO 5.212,36

54 SALVE 1.917,81

55 SANARICA 1.086,38

56 SAN CESARIO DI LECCE 13.926,38

57 SAN DONATO DI LECCE 7.406,33

58 SANNICOLA 4.681,08

59 SAN PIETRO IN LAMA 9.760,32

60 SCORRANO 10.719,19

61 SECLI' 977,56

62 SOGLIANO CAVOUR 3.679,98

63 SOLETO 1.638,91

64 SPECCHIA 2.417,37

65 SQUINZANO 22.173,87

66 SURBO 18.481,02

67 TAURISANO 4.791,74

68 TAVIANO 26.427,00

69 TREPUIZZI 36.327,08

70 TRICASE 4.783,68

71 TUGLIE 3.709,10

72 UGENTO 9.506,06

73 UGGIANO LA CHIESA 2.313,71

74 VEGLIE 6.193,07

75 VERNOLE 7.031,38

76 ZOLLINO 500,83

Provincia di Taranto

1 AVETRANA 9.705,64

2 CAROSINO 3.113,52

3 CASTELLANETA 10.857,90

4 CRISPIANO 25.830,38

5 FAGGIANO 5.938,47

6 FRAGAGNANO 13.816,61

7 GINOSA 19.912,58

8 GROTTAGLIE 155.695,99

9 LATERZA 25.451,24

10 LEPORANO 19.683,72

11 LIZZANO 3.682,21

12 MANDURIA 39.962,53

13 MARTINA FRANCA 154.838,89

14 MARUGGIO 5.433,10

15 MASSAFRA 103.906,91

16 MONTEIASI 9.501,17

17 MONTEMESOLA 8.747,83

18 MONTEPARANO 2.789,57

19 MOTTOLA 57.330,75

20 PALAGIANELLO 15.814,80

21 PALAGIANO 23.612,47

22 PULSANO 23.492,49

23 ROCCAFORZATA 4.580,83

24 SAN GIORGIO IONICO 39.940,93

25 SAN MARZANO 2.536,82

26 SAVA 29.352,09

27 STATTE 26.550,10

28 TARANTO 727.296,88

29 TORRICELLA 1.256,84

Totale fondi assegnati € 15.428.677,85

I fondi preliminarmente assegnati ai Comuni con il presente provvedimento, a sostegno dei canoni di locazione per l'anno 2013, dovranno essere utilizzati attraverso bandi di concorso da emanare secondo i criteri e requisiti minimi previsti dal D.M. del 7/6/99 -art. 1 e art. 2, comma 3-, e gli indirizzi forniti con il presente provvedimento.

Sono escluse dal contributo

- le domande presentate da soggetti con reddito relativo all'intero nucleo familiare derivante da lavoro autonomo, o con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi versino in situazione di particolare debolezza sociale, definita nel bando comunale (per esempio: n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale, altre situazioni di disagio sociale motivatamente individuate dal bando comunale);
- le domande presentate da soggetto locatore con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatario;
- le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2013:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito all'art. 2
- lett. c) della L.R. n. 54/84, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure

esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale.

I Comuni dovranno elaborare le graduatorie sulla base del reddito e quantificare il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, comma 3.

Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/1999.

Il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 7/6/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo;
- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 7/6/99, quello definito dall'art. 2, punto f) della legge n. 54/84, il quale è riferito all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € 14.000,00.

Per la determinazione del reddito 2013 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello CUD 2014, la Parte B - Dati fiscali; per il modello 730/3, il rigo 11; per il modello Unico 2014 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Vanno inoltre computati gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, fatta eccezione per i contributi socio assistenziali non permanenti.

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b)- sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.

Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999/2001.

Le risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati, dovranno obbligatoriamente essere trasmesse a mezzo delle schede riepilogative fornite dall'Assessorato (allegati B e C, parte integrante del presente provvedimento) su supporto elettronico, in formato Excel, unitamente al formale provvedimento di approvazione della graduatoria, nonché della richiesta finanziaria alla Regione, al netto dei fondi stanziati dal Comune.

La documentazione di cui al comma precedente, inclusi gli eventuali atti deliberativi esecutivi ed efficaci inerenti il cofinanziamento comunale finalizzato all'ottenimento della premialità e inclusa l'attestazione di apertura di apposito capitolo di entrata in bilancio con l'iscrizione della somma prevista comprensiva della eventuale premialità regionale, dovrà essere trasmessa entro e non oltre il termine perentorio del 10 febbraio 2015, pena l'esclusione dal beneficio per l'anno 2013, in forma cartacea a Regione Puglia-Servizio Politiche Abitative- Via Gentile n. 52 - 70126 -Bari o per posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.orca@pec.rupar.puglia.it.

I Comuni cui non sono stati assegnati fondi per mancanza di rappresentazione di fabbisogno, possono emanare il bando di concorso solo ai fini della rilevazione del fabbisogno stesso.

Il Dirigente del Servizio Politiche Abitative provvederà all'impegno, liquidazione e pagamento dei contributi ai Comuni, nei limiti delle somme preliminarmente individuate con il presente provvedimento e di quelle eventualmente attribuite per premialità, e nei limiti delle risultanze dei bandi comunali e della documentazione trasmessa.

Immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno agli affitti, i Comuni dovranno erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere rendicontazione analitica a questo Servizio nei 60 giorni successivi.

Eventuali economie devono rientrare nella disponibilità regionale e potrebbero essere successivamente utilizzate, secondo le necessità emerse, a mezzo di provvedimento di Giunta Regionale. Allo stesso modo potrebbero essere utilizzate anche eventuali altre economie.

La somma di € 6.094.610,83 accantonata per la concessione della premialità, sarà ripartita con successivo provvedimento di Giunta Regionale tra i Comuni che cofinanziano l'intervento a sostegno dei canoni di locazione 2013 con una somma pari almeno al 20% dell'importo loro attribuito con il presente provvedimento.

I Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 che fruiranno del contributo di premialità potranno, secondo il disposto dei Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2014 e del 4 settembre 2014, ferme restando le finalità generali perseguite dal Fondo di sostegno di cui all'art. 11 della legge n. 431/98, utilizzare una quota del contributo di premialità, nella misura massima del 50%, per la costituzione di agenzie per l'affitto di cui alla L.R. n. 22/2014, art. 2, comma 2, lett. s), istituti per la locazione o fondi di garanzia di cui alla L. n. 80/2014, art. 2, comma 1, lett. a), tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/98.

I Comuni ad alta tensione abitativa interessati dovranno darne immediata comunicazione alla Regione, con l'indicazione della quota di premialità destinata alla costituzione dell'Agenzia per la locazione.

Per indurre i Comuni ad intervenire con un cofinanziamento maggiore per il sostegno abitativo alle famiglie indigenti, anche nella delibera di Programmazione dei fondi per i contributi sui canoni di locazione per l'anno 2014 sarà applicata una penalità del 10% del contributo spettante nei confronti dei Comuni ad alta tensione abitativa che non cofinanziano l'intervento a sostegno dei canoni di locazione per il 2013 di cui al presente provvedimento.

Il Servizio Politiche Abitative provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Abitative. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

